

REGIONE VENETO

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "VENETO ORIENTALE"

L'anno duemilaotto, addì 12 del mese di giugno (12.06.2008), presso la Sede Direzionale di Piazza Alcide De Gasperi n. 5 dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "Veneto Orientale", si sono riuniti:

<i>La Delegazione Trattante di Parte Pubblica</i>		<i>La Delegazione Trattante di Parte Sindacale</i>	
1	Direttore Generale Dott. STOCCO Paolo	1	Coordinatore RSU Foschiani Carlo <i>CF</i>
2	Direttore Amministrativo Dott. AMADI Stefano <i>Amadi</i>	2	Segretario RSU Bisutti Walter <i>Bisutti</i>
3	Direttore Sanitario Dott.ssa BENINI Patrizia	3	Esecutivo RSU Ius Massimo <i>Ius</i>
4	Direttore Servizi Sociali Dott. BELTRAME Claudio	4	Esecutivo RSU Pasqualinotto Mauro
5	Direttore UOC Personale Dott.ssa MIDENA Maria Carla <i>Midena</i>	5	Esecutivo RSU Benetti Corrado
6	Dirigente UOC Personale Dott. TONETTO Lorenzo	6	Esecutivo RSU Marin Patrizia <i>Marin</i>
7		7	Esecutivo RSU Sessolo Renzo <i>Sessolo</i>
8		8	Esecutivo RSU Prataciera Mauro <i>Prataciera</i>
9		9	Esecutivo RSU Salvador Antonio
		10	Esecutivo RSU Visotto Roberto
		11	Esecutivo RSU Driusso Emanuele
		12	Esecutivo RSU Steccanella Marco <i>Steccanella</i>
		13	CISL FPS Tollerato G. <i>Tollerato</i>
		14	NURSING UP
		15	FIALS
		16	CGIL FP
		17	UIL FPL
		18	FSI

L'argomento posto all'ordine del giorno è la stipula di un Accordo sulla


Carlo Bazzani

**ACCORDO SULL'ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE E
COLLABORAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
DEL 15.05.2007. VARIAZIONI A SEGUITO DI ULTERIORI
APPROFONDIMENTI CONSEGUENTI ALL'INCONTRO DEL 06.06.2008**

L'anno 2008, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 10.00, nella Sede Direzionale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "Veneto Orientale", tra le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali (C.G.I.L. F.P., C.I.S.L. F.P.S., U.I.L. F.P.L., F.I.A.L.S., F.S.I.) del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale e la Direzione Aziendale (presente il Direttore Amministrativo):

PREMESSO

- a) che in data 15.05.2007 veniva sottoscritto tra l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "Veneto Orientale" e la delegazione trattante di Parte sindacale un verbale di concertazione inerente il personale a part-time e prestazioni di partecipazione e/o di collaborazione alla attività resa in regime di libera professione intramuraria, recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 22.08.2007;
- b) che a seguito dell'accordo di cui sopra la disciplina dell'attività di supporto alla libera professione intramuraria risulta essere così definita:
1. Per il personale che partecipa: *"Il personale a part-time può partecipare esclusivamente alla LPI individuale o d'èquipe in orario aggiuntivo."* (art. 12, comma 2, ultimo periodo dell'Atto Aziendale e procedure operative per la libera professione intramuraria).
 2. Per il personale che collabora: *"Il personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale di cui al comma 1, lett. c), è individuato: a) ...omissis...; b) "in quella parte del personale del comparto, a tempo pieno e parziale, appartenente a U.O., servizi ed uffici che, volontariamente ed in orario aggiuntivo, direttamente assicura, in modo concreto e misurabile, l'esercizio della LPI."* (art. 12, comma 4, lettera b) dell'Atto Aziendale e procedure operative per la libera professione intramuraria).
 3. Per quanto riguarda, in particolare, il personale del CUP, l'attività di collaborazione alla LPI è riservata *"in via prioritaria agli operatori a tempo pieno e, sussistendone la necessità, agli operatori con rapporto di lavoro a tempo parziale che operano abitualmente..."* (punto 3 del Verbale di Intesa del 28.04.2003).
- c) che gli artt. 4 e 5 del predetto verbale di concertazione così testualmente prevedono:
- art. 4: *"Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo venissero rilevate eventuali incongruenze e/o difficoltà interpretative, l'Azienda si impegna a sottoporre la questione all'attenzione della parte sindacale all'o.d.g. della prima Sessione Negoziale utile per il necessario confronto. Le Parti concordano di effettuare semestralmente un monitoraggio sull'applicazione dell'istituto."*
- art. 5: *"Le Parti si riservano di riesaminare ed eventualmente rivedere quanto sopra concordato in presenza di modifiche organizzative o sopravvenute norme contrattuali e/o disposizioni di Legge."*



- d) che nel programmato incontro con le RSU e le OO.SS. del Comparto del giorno 06.06.2008 era prevista, al punto 5 dell'o.d.g., l'interpretazione autentica di tale Accordo;
- e) che durante tale incontro l'Azienda è stata incaricata di approfondire le modalità di utilizzo del personale che partecipa e collabora alla libera professione intramuraria;
- f) che a seguito di tali approfondimenti sono state esaminate le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 25.02.2000, n. 61, art. 4: *"1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. 2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: a) ...omissis...; b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale"*.

- Art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del personale Comparto Sanità stipulato il 07.04.1999, sottoscritto in data 20.09.2001, di adeguamento al D.Lgs. 25.02.2000, n. 61, dei seguenti commi dell'art. 25 dello stesso CCNL:


- Comma 2: *"Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise"*.

- Comma 4: *"Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3"*.

- g) che ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 29.01.1992 e s.m.i. *"gli aggiornamenti dell'Atto Aziendale e degli allegati 1 e 7 sono approvati dal Direttore Generale previa negoziazione con le OO.SS. più rappresentative della Dirigenza Medica e Sanitaria"*;

LE PARTI CONCORDANO DI SOTTOSCRIVERE QUANTO SEGUE:

1. In analogia a quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 25 del CCNL del personale Comparto Sanità stipulato il 07.04.1999, sottoscritto in data 20.09.2001, così come sostituito dall'art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo, per



quanto riguarda il lavoro supplementare e straordinario, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può effettuare orario aggiuntivo per attività di partecipazione e/o di collaborazione (compreso il personale del CUP) alla libera professione intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario, unitamente ad eventuali altre previste e consentite attività lavorative, con le seguenti modalità e nei seguenti limiti:

- per i **dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale**: nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana, per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise;
 - per i **dipendenti con rapporto di lavoro parziale di tipo verticale**: nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore;
 - l'orario aggiuntivo per l'attività di partecipazione o di collaborazione alla libera professione intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario effettuato dal personale a tempo parziale non può essere considerato retribuito come lavoro supplementare o straordinario;
2. L'Azienda si impegna a negoziare le conseguenti modifiche dell'Atto Aziendale per la libera professione con le OO.SS. più rappresentative della Dirigenza Medica e Sanitaria, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 29.01.1992 e s.m.i, compresa la modifica, in recepimento delle indicazioni regionali, dell'art. 12, comma 2, ultimo periodo dell'Atto Aziendale e procedure operative per la libera professione intramuraria, come di seguito riportato: "Il personale a part-time può partecipare alla LPI individuale o d'èquipe in orario aggiuntivo."

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica	
1	Il Direttore Amministrativo Dott. Stefano Amadi

Stefano Amadi

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Stocco

La Delegazione Trattante di Parte Sindacale	
1	Il Coordinatore RSU - Carlo Foschiani
2	C.G.I.L. - F.P. Metropolitana di Venezia
3	C.I.S.L. - F.P.S. Venezia Orientale
4	U.I.L. - F.P.L. Venezia
5	F.I.A.L.S. Venezia
6	F.S.I. Venezia

Carlo Foschiani
Stefano Amadi
Giorgio Tocco
Stefano Amadi
Stefano Amadi